



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
90	22/03/2024	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1a, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) - Via Pagliarone, n. 29. Societa' A2A Ambiente S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all'Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società A2A Ambiente S.p.A. per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. che in data 3 dicembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti.

RITENUTO quindi di riesaminare l'A.I.A. in oggetto:

- a. con nota prot. 122329 del 07/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- b. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD ed entro i successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- c. la società A2A Ambiente S.p.A., con nota PEC del 08/05/2023, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 1653/2014 e s.m.i. per l'impianto in oggetto;
- d. all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:

- allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria pari a euro 12.625,00;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.
Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate da questa UOD;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 22/06/2023 e conclusa il 05/10/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'ARPAC, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 05/10/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.2 la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 93359 del 12/06/2023, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene le proprie competenze;

a.3 il Comune di Acerra (NA) nella prima seduta di Conferenza di Servizi del 22/06/2023, con nota prot. 52107 del 22/06/2023, ha espresso parere non favorevole. Al riguardo l'Ente procedente ha sottolineato che *“il suddetto parere negativo non è conforme all'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i., in quanto non indica le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso relativamente alle eventuali difformità edilizie. Si rileva, inoltre, per quanto riguarda le criticità relative al “Piano di gestione delle OTNOC” una contraddizione di fondo tra la richiesta di integrazioni che dovrebbe essere finalizzata all'assenso e l'espressione di un parere finale negativo. Infine la richiesta di innalzare i camini di 10 metri deve essere adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico”*.

Nella seconda seduta di Conferenza del 05/10/2023, il Comune di Acerra, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 02/10/2023 ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni:

- **“PUNTO 1. RELAZIONE Y2-PIANO DI GESTIONE DELLE OTNOC:** *In riferimento alle osservazioni e integrazioni richieste è stata trasmessa la Rev.01 dell'allegato Y2 con integrazione delle modalità di rilevamento delle OTNOC e l'indicazione dei possibili interventi correttivi, nonché le modalità di contenimento delle emissioni generate.*

Relativamente al punto 1. il Comune di Acerra ritiene che i chiarimenti non siano esaustivi e non rimuovono le criticità segnalate. Infatti, rispetto ai rilievi mossi in sede di Conferenza di Servizi del 22.06.23 si è proceduto all'aggiornamento della vecchia relazione aggiungendo solo due ulteriori punti in elenco ribadendo lo schema proposto dalla “Tabella 1 . Livelli di prestazione ambientale associati alla BAT per le sostanze incombuste nelle scorie e nelle ceneri pesanti derivanti dall'incenerimento dei rifiuti” riportato nella GUCE L 312/55 del 3.12.2019 limitandosi, quindi, ad enunciazioni teoriche senza entrare nel merito della questione.

A sostegno delle proprie argomentazioni il Comune di Acerra si sofferma sul fatto che la stessa A2A nel “Piano di gestione delle OTNOC” dell'impianto di termovalorizzazione di Cavaglià in provincia di Biella, ha affrontato la questione con maggiore impegno, entrando nello specifico ed indicando le soluzioni da adottare nel caso che si verificano situazioni non previste.

- **PUNTO 2. D.D. 1653/2014 ALLEGATO A_PARAGRAFO B.2.6_PUNTO PM5:** *In riferimento alla mancanza del titolo autorizzativo per l'utilizzo dell'area prospiciente l'ingresso dell'impianto destinata ad uso parcheggio, la A2A chiarisce che la stessa è stata autorizzata attraverso il procedimento di riesame con rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2014 come riportato al Paragrafo B.2.6, allegato A, punto PM5 del D.D. 1653/2014.*

Relativamente al punto 2. (parcheggio) il Comune di Acerra ribadisce che la realizzazione del parcheggio è avvenuta in contrasto sia con il PRG che con il Piano ASI e non è stata approvata alcuna variante urbanistica ai detti strumenti, né si è dato atto in sede di rilascio AIA che questa equivalesse a variante urbanistica, unica condizione per poter superare il motivo ostativo rilevato”.

Nella stessa seduta del 05/10/2023 il Sindaco di Acerra ha dichiarato quanto segue:

- *“in linea di principio, ribadisce la propria posizione già espressa in sede di prima seduta della Conferenza di servizi, evidenziando che, anche se i parametri di emissioni del termovalorizzatore risultanti dai dati della strumentazione per il controllo in continuo, non evidenzino superamenti rispetto ai limiti di legge, essi vanno messi comunque in correlazione e sommati con i dati rilevati dalle altre centraline che evidenziano continui sforamenti, determinando un inquinamento ambientale che a sua volta può essere correlato alla maggiore incidenza di patologie anche severe presenti sul territorio.*

Che la questione ambientale debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti è testimoniato dal fatto che la Regione Campania ha di recente istituito per legge l'osservatorio ambientale sul termovalorizzatore e una commissione di esperti per valutare l'inquinamento ambientale ed il suo eventuale impatto sulla salute pubblica.

Si ritiene inoltre che, con riferimento al parere tecnico espresso dall'Ente, sia superfluo rinviare a ulteriori approfondimenti da parte della A2A in considerazione del fatto che le posizioni emerse nel corso della odierna seduta appaiono decisamente antitetiche e difficilmente componibili.

Pertanto si conferma il parere complessivamente negativo espresso”;

a.4 la Regione con riferimento al punto 1 del parere negativo del Comune di Acerra (NA), atteso che né l'Università degli Studi del Sannio né l'ARPAC hanno rilevato criticità in merito, nella seduta di Conferenza del 05/10/2023, ha chiesto al Comune di precisare in maniera puntuale quali siano gli aspetti della **RELAZIONE Y2-PIANO DI GESTIONE DELLE OTNOC** da integrare, in modo da poter eventualmente prescrivere una revisione alla società A2A Ambiente S.p.A. Al riguardo il Comune di Acerra ha ribadito di ritenere superfluo il rinvio a ulteriori approfondimenti da parte della A2A, viste le posizioni antitetiche emerse in Conferenza.

In merito al punto 2 del parere negativo del Comune di Acerra la Regione ha ritenuto non fondate le motivazioni addotte per i seguenti motivi:

l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce tutte le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tra cui l'Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il citato art. 208 al comma 6. riporta quanto segue: *“...la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*. Pertanto non era necessario dare atto in sede di rilascio AIA che questa equivalesse a variante urbanistica, atteso che ciò è già espressamente previsto dalla normativa vigente. Tra l'altro il D.D. n. 1653/2023 con cui è stata rilasciata l'AIA vigente è stato oggetto di ricorso amministrativo da parte del Comune di Acerra respinto dal TAR Campania.

La Regione nella stessa seduta del 05/10/2023 ha chiesto ai rappresentanti del Comune di Acerra di chiarire se, a seguito della ritenuta illegittimità del parcheggio, vi siano state azioni consequenziali in esercizio del diritto/dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che l'articolo 27 comma 1 del DPR 380/2001 pone in capo all'Ente Comunale. Il Comune al riguardo ha precisato che disporrà un controllo da parte dei vigili e dell'ufficio tecnico.

La Regione ha chiesto, inoltre, al Comune di Acerra, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia dovesse effettuare le azioni consequenziali di cui all'art. 27 comma 1 e comma 2 del DPR 380/2001, di darne pronta comunicazione alla UOD 50.17.08 che si riserva di intervenire, in merito agli eventuali aspetti di sua competenza, connessi all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Regione ha precisato, infine, che il parcheggio ritenuto illegittimo dal Comune non costituisce un elemento essenziale, bensì un accessorio dell'impianto IPPC e pertanto la sua eventuale esclusione non pregiudicherebbe il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

a.5 Il Comune di San Felice a Cancellò, invitato a partecipare su propria richiesta, come uditor senza diritto di voto, in quanto privo di competenze territoriali, nella seduta di Conferenza del 05/10/2023 ha dichiarato quanto segue:

“riporta e fa proprie le osservazioni poste alla base del parere negativo del Comune di Acerra. Chiede un rinvio della conferenza per consentire a questo Comune di esaminare il parere dell'Arpac e presentare le proprie osservazioni in merito, considerato che, come riconosciuto dal Protocollo d'Intesa già inviato ed in vostro possesso, l'impianto del Termovalorizzatore di Acerra insiste su un'area posta a confine con il Comune di San Felice e che subisce tutti gli effetti negativi di natura sociale, ambientale e

paesaggistico derivati dall'esercizio dell'impianto in parola. A tal fine si fa presente, ad ogni buon conto, che Il Comune si attiverà per ottenere l'attuazione del predetto accordo”.

La Regione non ha ritenuto opportuno rinviare la Conferenza, atteso che tutta la documentazione tecnica allegata all'istanza di riesame, nonché il verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi con i relativi pareri erano già stati resi disponibili al Comune di San Felice a Canello che avrebbe quindi potuto trasmettere le proprie osservazioni in tempo utile.

Ha appresentato, tuttavia che eventuali osservazioni del Comune di San Felice a Canello che fossero pervenute entro dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di Servizi, se pertinenti, sarebbero state tenute in debito conto in vista dell'emissione del provvedimento finale.

Alla data di stesura del presente provvedimento non risultano agli atti né osservazioni del Comune di San Felice a Canello, né comunicazioni in merito ad azioni di cui all'art. 27 comma 1 e comma 2 del DPR 380/2001 da parte del Comune di Acerra;

a.6 la società A2A Ambiente S.p.A. ha ribadito che il Piano di Gestione delle OTNOC è stato redatto in conformità a quanto previsto dalle BAT e, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (applicato secondo gli schemi di certificazione ISO 14001 ed EMAS) di cui è parte integrante unitamente al sistema di Istruzioni/procedure/manuali, ha l'obiettivo di organizzare in modo sistematico le potenziali situazioni di non normale funzionamento (OTNOC) con lo scopo di gestire e identificare possibili miglioramenti. Il documento infatti prevede la registrazione di tutti gli eventi OTNOC ed è dinamico in quanto contempla l'eventuale aggiornamento a seguito del verificarsi di nuovi eventi classificabili come OTNOC;

a.7 l'Università degli Studi del Sannio, nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota PEC inviata in data 29/09/2023 ha trasmesso il rapporto tecnico di competenza nelle cui conclusioni si afferma quanto segue: *“La documentazione fornita consente di esprimere una valutazione positiva della procedura di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata alla A2A Ambiente S.p.A. per la gestione dell'installazione ubicata in Acerra.*

Si richiamano i commenti alle schede A e D, che formano parte integrante della valutazione ora espressa”;

a.8 il Consorzio ASI di Napoli, l'ASL NA2 NORD e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati alla Conferenza non hanno partecipato alle sedute e non hanno espresso alcun parere.

a.9 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. vengono acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.10 nella seduta del 05/10/2023 il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti.

CONSIDERATO

a. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 02/11/2023 la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e le planimetrie dell'impianto, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni;

b. che l'Università degli Studi del Sannio con nota del 09/02/2024 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, ha trasmesso, previa verifica, la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 87 e di pag. 24 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO

a. che la società ha trasmesso, in uno all'istanza la Relazione di Riferimento adeguata alla normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 104/2019.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che società ha trasmesso documentazione di cui alla L.R. 59/2018 relativa all'unico incarico affidato a un professionista esterno;

c. che, con riferimento alle verifiche antimafia, la società A2A Ambiente S.p.A. è iscritta alla white list del Comune di Brescia con scadenza 06/02/2024. Al riguardo dovrà inviare l'aggiornamento dell'iscrizione.

RITENUTO

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29, società A2A Ambiente S.p.A.;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. con nota PEC del 08/05/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori riportati al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Acerra che classifica l'area oggetto di intervento come Classe VI – Aree esclusivamente industriali, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 *sexies* comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 *decies* comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. di precisare che la società ha in atto fideiussione n. 150171206 emessa da Banca Popolare di Milano, a favore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta per un importo di € 1.160.595,00. La suddetta fideiussione ha validità fino al 01/12/2031;
9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 01/12/2030, un anno prima della data di scadenza della fideiussione di cui al punto 8 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere confermata - con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria - a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la società A2A Ambiente S.p.A. è in possesso di certificato EMAS n. IT-001610 in corso di validità;
10. di precisare che la presente autorizzazione potrà subire variazioni nella titolarità in caso di mancato rinnovo del Contratto Rep.14539 del 07/11/2018 avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.
11. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società aggiorni, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, il "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 - bis della medesima Legge. Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;
12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
13. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
14. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società - estremi del provvedimento autorizzativo";

16. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali

superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29, società A2A Ambiente S.p.A.;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. con nota PEC del 08/05/2023 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori riportati al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Acerra che classifica l'area oggetto di intervento come Classe VI – Aree esclusivamente industriali, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di precisare** che la società ha in atto fideiussione n. 150171206 emessa da Banca Popolare di Milano, a favore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta per un importo di € 1.160.595,00. La suddetta fideiussione ha validità fino al 01/12/2031;

9. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 01/12/2030, un anno prima della data di scadenza della fideiussione di cui al punto 8 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata - con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria - a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la società A2A Ambiente S.p.A. è in possesso di certificato EMAS n. IT-001610 in corso di validità;

10. **di precisare** che la presente autorizzazione potrà subire variazioni nella titolarità in caso di mancato rinnovo del Contratto Rep.14539 del 07/11/2018 avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

11. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società aggiorni, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, il "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

12. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

14. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. **di precisare** che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

16. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. **di notificare** il presente provvedimento alla A2A Ambiente S.p.A.;

21. **di trasmettere** comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e al Comune di San Felice a Cancellò;

22. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania".

Avv. Pier Giorgio de Geronimo